Imposte sulle vendite e IVA

Imposte sulle vendite

Le imposte generali sulle vendite (IGV) tassano la totalità delle vendite di beni e servizi e sono imposte ad valorem.

Esse si articolano secondo due modalità:

- Riferimento economico: a) l'intero valore del bene; b) l'incremento di valore del bene in un determinato stadio della produzione
- 2) Modalità di applicazione nel ciclo produttivo e distributivo: a) monofase; b) plurifase

Imposte sulle vendite

I tipi di IGV più comuni sono:

- Imposta monofase sul valore pieno. Si può applicare ad ogni fase del processo produttivo o distributivo. Poiché si applica sul valore pieno, se si applica sulle fasi a monte occorre scegliere aliquote elevate (e ciò è inefficiente). Normalmente applicata alla vendita al dettaglio (es. negli USA o Canada).
- Imposta plurifase sul valore pieno. E' un'imposta cumulativa: più sono le fasi e maggiore è il carico fiscale. Quindi incentiva l'integrazione verticale
- Imposta plurifase sul valore aggiunto: colpisce tutti gli stadi del processo produttivo ma – ad ogni stadio – colpisce solo il valore aggiunto. Tale imposta può essere realizzata secondo due modalità: metodo base da base e metodo imposta da imposta

Imposte sulle vendite

Metodo base da base $T_i = au_i (V_i - A_i)$

Metodo imposta da imposta $T_i = t_i V_i - t_j A_i$

- dove V_i e A_i rappresentano il valore delle vendite e quello degli acquisti allo stadio i-esimo (si noti che $A_i = V_j$ se lo stadio i segue immediatamente lo stadio produttivo j).
- Si noti che t_iV_i è l'imposta che il contribuente ha riscosso dal cliente a cui ha venduto beni e servizi, mentre t_jA_i è l'imposta che il contribuente ha pagato sugli acquisti.
- Il metodo imposta da imposta è l'unico che, in presenza di aliquote differenziate sui diversi stadi della produzione/distribuzione consente di essere certi che l'aliquota effettiva sia pari a quella prevista per l'ultimo stadio

Imposte sulle vendite

Modalità di determinazione della base imponibile:

- IVA tipo reddito lordo: quando nell'Iva da detrarre non è inclusa l'IVA pagata sui beni di investimento;
- IVA tipo reddito netto: quando nell'Iva da detrarre è inclusa l'IVA pagata sui beni di investimento ma solo in proporzione alla quota di ammortamento del periodo;
- IVA tipo consumo: quando nell'Iva da detrarre è inclusa interamente l'IVA pagata sui beni di investimento. Quindi l'imposta grava solo sui beni di consumo finali.

Si noti che l'IVA applicata con il metodo imposta da imposta e di tipo consumo finisce per tassare tutti i beni finali di consumo, mentre sono esentati i beni intermedi. Per capire chi effettivamente subisce gli effetti economici dell'imposta occorre fare un'analisi di incidenza (vedi lezioni precedenti)

Imposte sulle vendite

Modalità di determinazione della base imponibile:

- Imposta su base reale: occorre fare riferimento alla produzione reale di valore aggiunto
- **Imposta su base finanziaria**: ci si limita alla quantificazione nominale o monetaria del valore aggiunto

La differenza emerge in relazione alla valutazione di scorte e rimanenze. Per avere una valutazione reale occorre considerarle (al valore di mercato), anche se non vi è stata vendita. Se la valutazione è puramente finanziaria si tiene conto solo degli incrementi di valore aggiunto che hanno trovato riconoscimento in operazioni che hanno una manifestazione monetaria.

Imposte sulle vendite

Classificazione delle operazioni:

- Operazioni imponibili: operazioni assoggettate ad imposta sul loro valore secondo l'aliquota prevista dalla legge;
- Operazioni non imponibili: operazioni per cui non è
 previsto il pagamento dell'IVA sulle vendite ma per cui è
 prevista l'integrale detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.
 Quindi l'imposta non grava su nessuna fase;
- Operazioni esenti: operazioni per cui non è previsto il pagamento dell'IVA sulle vendite e per cui non è prevista la detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, che grava quindi (formalmente) sul contribuente IVA (che potrebbe però traslarla sul consumatore finale).

IVA in Italia

- L'IVA in Italia è basata sul metodo imposta da imposta, la base imponibile è del tipo consumo e definita in termini finanziari.
- **Soggetti passivi**: imprenditori, esercenti arti e professioni e tutti i soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari.
- Base imponibile: ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti a colui che cede il bene o presta il servizio. E' però prevista l'integrale detraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti (beni intermedi e beni d'investimento), salvo casi particolari.
- Aliquota: quella normale è pari al 20%, ma esistono aliquote ridotte del 10 e 4% (per beni di prima necessità e per libri e periodici)
- Sono operazioni esenti le prestazioni di servizi creditizi, assicurativi e finanziari, di trasporto urbano e quelle relative ai settori della sanità, della previdenza e dell'istruzione.

IVA in Italia

E' previsto l'**obbligo di rivalsa**: il venditore deve applicare l'IVA nel suo rapporto con l'acquirente. Se l'acquirente è a sua volta un soggetto tenuto al versamento dell'IVA l'obbligo di rivalsa sembrerebbe favorire una riduzione della convenienza all'evasione, perché l'acquirente ha interesse a regolari fatture per poter poi detrarre l'IVA pagata sugli acquisti. Tale meccanismo in realtà non funziona perché sia il venditore che il compratore, anche se soggetti IVA, hanno interesse a ridurre il valore dichiarato dei beni ceduti o acquistati perché ciò riduce il loro volume d'affari (e ciò può essere utile per evadere l'IRES). Inoltre tra venditore e compratore finale c'è una consonanza d'interessi che porta all'evasione dell'IVA in questo stadio. Ma ciò si riverbera anche sugli stadi precedenti.

IVA in un contesto internazionale

I problemi che si pongono in relazione all'applicazione dell'IVA in un contesto internazionale sono:

- La neutralità dell'imposta rispetto agli scambi (effetti sui prezzi relativi)
- La ripartizione del gettito dell'imposta tra i diversi paesi interessati dallo scambio.

Due sono i principi che regolano l'applicazione dell'IVA nel contesto internazionale:

- Principio di destinazione: le esportazioni sono non imponibili nel paese di origine, mentre le importazioni sono colpite da imposta secondo l'aliquota del paese in cui il bene è utilizzato. Per l'applicazione necessità di dogane.
- Principio di origine: le esportazioni sono colpite da imposta secondo l'aliquota in vigore nel paese esportatore, mentre nel paese importatore si ha la tassazione del solo ed eventuale incremento di valore aggiunto.

IVA in un contesto internazionale

Principio di destinazione e prezzi relativi

	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA
Produzione Interna	P _b	$P_b(1+t_b)$
Importazione	P _a	$P_a(1+t_b)$
Prezzi relativi	P _b /P _a	P _b /P _a

Principio di origine e prezzi relativi (necessità di armonizzazione delle aliquote)

	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA
Produzione Interna	P _b	$P_b(1+t_b)$
Importazione	P _a	P _a (1+t _a)
Prezzi relativi	P _b /P _a	$\frac{P_b(1+t_b)}{P_a(1+t_a)}$

IVA in un contesto internazionale

Con il principio di destinazione si è certi che il gettito vada nel paese in cui si svolge il consumo, mentre nel caso del principio di destinazione è necessario introdurre delle camere di compensazione.

Nella CEE, fino al 1993 si applicava il principio di destinazione. A partire dal 1993 si applicano:

- Per gli scambi extracomunitari il principio di destinazione (perché esistono le dogane)
- Per gli scambi intracomunitari erano previsti un regime transitorio ed uno definitivo. Il regime definitivo prevede l'adozione del principio di origine, l'istituzione di camere di compensazione e l'armonizzazione delle aliquote. Il regime transitorio (al termine del quale era prevista la fissazione di un'aliquota minima al 15%, con alcune eccezioni) permette la permanenza del principio di destinazione. Il principio di origine si applica, nel regime transitorio, solo alla vendita ai consumatori finali di altro paese comunitario (esistono però eccezioni, ad es. per le vendite di autoveicoli e per le vendite per corrispondenza).